

Prot.: 562180/RU

Roma, 14 settembre 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 122, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce, tra l'altro, che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti, per l'anno 2023, ad accisa in misura pari al trentasei e cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 632227/RU del 29 dicembre 2022, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette in euro 156,70, corrispondente ad euro 0,15670 per sigaretta convenzionale;

VISTE le istanze di alcune società, con le quali è stata richiesta la registrazione, ai fini della commercializzazione, di tre nuove marche ed è stata comunicata la modifica permanente non sostanziale di alcuni ingredienti di una marca, già registrata ai fini della commercializzazione, di tabacchi da inalazione senza combustione, per le quali risultano concluse le relative istruttorie procedurali;

CONSIDERATO che, conseguentemente, in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento direttoriale 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, e rideterminato, per il prodotto di cui si comunica la modifica, il tempo medio necessario per il consumo;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico in conformità a quanto richiesto e definito l'importo dell'accisa gravante sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

ARTICOLO 2

1. Per il prodotto di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla base della modifica permanente non sostanziale di alcuni ingredienti comunicata dal produttore, è rideterminato l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate che ha rilevato la variazione del relativo tempo medio di consumo.

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, i prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(articolo 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/1993)

ALLEGATO TABELLA A

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
CAMEL TEAL STICKS	299,00	0,85597	0,13413	20	22,50	40,57	48,96	0,04896	0,9792	225,00	4,50
HEETS CLOUD FUSE	344,80	0,98709	0,15468	20	26,00	46,89	56,46	0,05646	1,1292	260,00	5,20
TEREA CLOUD FUSE	345,10	0,98795	0,15481	20	26,00	46,89	56,51	0,05651	1,1302	260,00	5,20

ALLEGATO TABELLA B

Codice	Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
3653	HEETS BLUE SELECTION	345,40	0,98881	0,15495	20	26,00	46,89	56,56	0,05656	1,1312	260,00	5,20

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15670, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 36,5% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.